

Udine, 25 giugno 2021

OGGETTO: ammortizzatori covid in scadenza – Divieto di licenziamento

Circolare numero 019/2021

In breve

Segnaliamo che il prossimo 30 giugno giunge a scadenza la possibilità di utilizzare la cassa integrazione guadagni ordinaria CIGO per covid. Dal 1° luglio sarà comunque possibile utilizzare la CIGO non covid con la precisazione che la riduzione dell'attività aziendale, anche se indotta dai prolungati effetti del Covid, è comunque ritenuta causa integrabile.

Per quanto attiene agli altri ammortizzatori collegati al covid: cassa integrazione in deroga, assegno ordinario di FIS, ricorso al fondo di solidarietà bilaterale degli artigiani e cassa integrazione per le aziende agricole; questi ammortizzatori continuano a potere essere utilizzati fino al 31.12.2021 con la precisazione che, in caso di utilizzo continuativo, il numero di settimane concesse non consente di dare copertura a tutto il periodo.

Approfondimento

La legge di conversione del DL 41/2021, ha sostanzialmente confermato la disciplina degli ammortizzatori covid contenuta nel decreto. Di seguito un breve riassunto:

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA PER COVID

Periodo richiedibile: 13 settimane tra il 01.04.2021 e il 30.06.2021.

Procedura sindacale: attivazione preventiva via pec alle organizzazioni Sindacali da concludersi entro 3 giorni.

Termine invio domande: entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'ammortizzatore.

Computo settimane: in base alle settimane richieste all'Inps indipendentemente dall'effettivo utilizzo.

Lavoratori aventi diritto: coloro che risultano in forza al 23.03.2021.

Pagamento contributi addizionale a Inps: non previsto.

ASSEGNO ORDINARIO DI FIS E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER COVID.

Periodo richiedibile: 28 settimane tra il 01.04.2021 e il 31.12.2021.

Procedura sindacale: attivazione preventiva via pec alle organizzazioni Sindacali da concludersi entro 3 giorni.

Termine invio domande: entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'ammortizzatore.

Computo settimane: in base alle settimane richieste all'Inps indipendentemente dall'effettivo utilizzo.

Lavoratori aventi diritto: coloro che risultano in forza al 23.03.2021.

Pagamento contributi addizionale a Inps: non previsto.

FONDO SOLIDARIETA' BILATERALE ARTIGIANO – FSBA PER COVID

Periodo richiedibile: 28 settimane tra il 01.04.2021 e il 31.12.2021.

Procedura, termine, computo: in base alle istruzioni emanate dal Fondo.

Lavoratori aventi diritto: coloro che risultano in forza al 23.03.2021.

Pagamento contributi addizionale a Inps: non previsto.

CASSA INTEGRAZIONE PER AZIENDE AGRICOLE – CISOA

Nuovo periodo richiedibile: 120 giornate tra il 01.04.2021 e il 31.12.2021.

Termine invio domande: entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'ammortizzatore.

Lavoratori aventi diritto: coloro che risultano in forza al 23.03.2021.

Pagamento contributi addizionale a Inps: non previsto.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA NON COVID

Come detto – sempre che non vengano disposte proroghe – al 30.06 cessa la possibilità di utilizzare la CIGO per covid. Le aziende che utilizzano la CIGO sono essenzialmente le aziende industriali e quelle dell'edilizia (si guarda all'inquadramento Inps).

Qualora queste aziende dovessero avere ancora l'esigenza di utilizzare la cassa integrazione è possibile attivare la cassa integrazione ordinaria anche con la causale covid in quanto il covid è ritenuta causale integrabile anche per la CIGO non covid.

Con l'occasione ricordiamo alcune delle causali tipiche di ricorso alla CIGO: mancanza di lavoro o commesse, crisi di mercato, mancanza di materie prime o componenti, fine cantiere /fine lavoro /eventi meteo (edilizia).

Ricordiamo altresì che le modalità ed i tempi di attivazione sono molto diversi rispetto alla CIGO covid e normalmente vengono gestite per il tramite delle Associazioni datoriali di categoria. Di seguito un breve riassunto.

Periodo utilizzabile: è previsto un doppio limite di utilizzo che deve essere sempre rispettato:
1) 52 settimane in un biennio mobile con la precisazione che gli ammortizzatori covid non si conteggiano;

2) 24 mesi in un quinquennio mobile conteggiando non solo la CIGO ma anche altri ammortizzatori utilizzati nel quinquennio esclusi quelli covid.

Procedura sindacale: attivazione preventiva via pec alle organizzazioni Sindacali (anche per il tramite delle Organizzazioni datoriali) da concludersi entro 10 giorni o 25 giorni per aziende con più di 50 dipendenti.

Inizio sospensioni o riduzioni per CIGO: dopo avere esaurito (sottoscrizione verbale incontro /accordo) la procedura sindacale.

Termine invio domande: entro 15 giorni dall'inizio delle sospensioni.

Computo settimane: in base all'effettivo utilizzo tenendo conto che 5 giorni di utilizzo formano 1 settimana.

Lavoratori aventi diritto: coloro che risultano avere una anzianità aziendale di 90 giorni alla data di inizio delle sospensioni.

Pagamento contributi addizionale a Inps: eccezionalmente non previsto fino al 31.12.2021

DIVIETO DI LICENZIAMENTO IN GENERALE

Come è noto, in connessione con l'utilizzo degli ammortizzatori Covid, è stato previsto anche il divieto di effettuare licenziamenti individuali ex art.3 L.604/1966 e di attivare procedure di licenziamento collettivo ex L.223/1991.

Il divieto di cui trattasi pareva stabilito in modo definitivo attraverso il DL 41/2021 convertito nella L n.69 del 21.05.2021. Tale disposizione prevedeva, per le aziende che utilizzano la CIGO, la preclusione dei licenziamenti fino al 30.06.2021 e per le aziende che utilizzano le altre tipologie di ammortizzatori sociali la preclusione dei licenziamenti fino al 31.10.2021, così realizzando un percorso parallelo tra l'utilizzo degli ammortizzatori covid ed il divieto di licenziamento.

In realtà in data 25.05.2021 e quindi solo dopo 4 giorni dalla pubblicazione della L.69/2021, il legislatore è nuovamente intervenuto sul divieto di licenziamento emanando il DL 72/2021 che ne modifica la disciplina per le aziende che utilizzano la CIGO.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER AZIENDE CHE POSSONO UTILIZZARE LA CIGO

Il DL 72/2021 prevede un nuovo divieto di licenziamento riferito ai soli datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria a decorrere dal 1° luglio ... *per la durata del trattamento fruito entro il 31.12.2021*. Da più parti, sono state annunciate modifiche a tale disposizione normativa che – con ogni probabilità – verranno inserite nella legge di conversione del DL 72/2021.

In ogni caso va sottolineato che ad oggi manca una lettura univoca del nuovo divieto di licenziamento in quanto il testo si presta ad interpretazioni contrastanti e lascia molti dubbi con riferimento alla pratica applicazione.

In questo momento alcuni interpreti sostengono che il divieto di licenziamento si estende fino al 31.12.2021 limitatamente ai periodi in cui vi è fruizione della CIGO, altri sostengono che la fruizione, anche per pochi giorni, degli ammortizzatori a luglio (o nei mesi successivi) inibisce la possibilità di licenziare fino a fine anno; non si comprende se, dopo avere effettuato un licenziamento a luglio (o nei mesi successivi) sia possibile fruire o meno della CIGO per il periodo successivo e fino a fine anno.